

COMUNE DI NOVARA
Servizio Fiscalità Locale
Riscossione Coattiva Entrate
Catasto

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 14 Febbraio 2001 e modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 17 del 26 Febbraio 2002, n. 20 del 20 marzo 2003, n. 71 del 23 Dicembre 2004, n. 20 del 19 Marzo 2007, n. 14 del 3 marzo 2008 e n. 7 del 19 Febbraio 2009

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 Aree fabbricabili soggette all'imposta
- Art. 3 Fabbricati parzialmente costruiti od in parziale ristrutturazione
- Art. 4 Immobili oggetto di provvedimento espropriativo
- Art. 5 Determinazione del valore dei Fabbricati soggetti ad imposta

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 6 Abitazione principale e sue pertinenze
- Art. 7 Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili ed inabitabili
- Art. 8 Agevolazioni per terreni agricoli
- Art. 9 Esenzioni

TITOLO III – ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E DI VERSAMENTO; ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO

- Art. 10 Denunce e dichiarazioni
- Art. 11 Versamenti
- Art. 12 Potere d'accertamento ed irrogazione sanzioni
- Art. 13 Rimborsi

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Novara, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 1 del predetto Decreto, per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Aree fabbricabili soggette all'Imposta

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 504/1992 si intende per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. **L'area si considera edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.** All'interno di area perimetrata e sottoposta a piano urbanistico particolareggiato viene attribuito un valore omogeneo a ciascun mappale in esso ricompreso, indipendentemente dall'effettiva particolare destinazione attribuita dal piano definitivamente approvato alla singola particella (con ciò intendendo che tutti i mappali ricompresi nel piano esecutivo abbiano la medesima destinazione). La determinazione del valore venale deve tenere conto, in particolare, di:

- 1) zona territoriale di ubicazione
 - 2) indice di edificabilità
 - 3) superficie complessiva del lotto
 - 4) destinazione d'uso consentita
 - 5) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
 - 6) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
 - 7) conformazione del lotto
 - 8) possibilità di accorpamento con lotti confinanti
 - 9) edificabilità di fatto
 - 10) vincoli urbanistici di edificazione, fasce di rispetto, etc.
- 1-bis. La potenzialità di edificazione è determinata tenuto conto che si tratti:

- a) di area edificabile da PRG;
- b) di area edificabile soggetta a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata;

c) di area edificabile soggetta a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica.

Nella determinazione del valore venale si deve tenere conto dei parametri di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore imponibile si tiene conto del tempo stimato per l'effettivo utilizzo della capacità edificatoria e del tasso di interesse di remunerazione del capitale pari al tasso legale, con l'applicazione della seguente formula:

$$Vi = Vv / (1 + i)^n$$

Dove "Vv" è il valore venale in comune commercio, "Vi" è il valore imponibile, "i" il tasso di interesse ed "n" il tempo.

1-ter. Nel caso di costituzione di uso esclusivo di lastrico solare ovvero nel caso in cui vengano ceduti a terzi diritti di sopralzo di un edificio, si vengono a costituire fattispecie di aree fabbricabili che, nella determinazione del valore venale, terranno conto delle caratteristiche di cui al comma precedente.

1-quater - Nel caso di cessione di diritti edificatori il valore venale in comune commercio del terreno del cedente risulterà influenzato per effetto della perdita dei diritti ceduti, mentre quello del cessionario si incrementerà, a seguito della diversa e maggiore potenzialità edificatoria acquisita.

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento per gli Uffici al fine dell'espletamento dell'attività di accertamento relativa alle aree fabbricabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, fatta eccezione il caso in cui il contribuente abbia già dichiarato o definito a fini fiscali, per il medesimo anno d'imposta e/o per anni precedenti, il valore dell'area in misura superiore almeno del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini ICI, semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore venale. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore ai valori predeterminati ai sensi del precedente periodo, non compete alcun rimborso relativamente alla differenza d'imposta versata a tale titolo.

3. Su richiesta del contribuente il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri determinati nel comma 1 del presente articolo.

4. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 3

Fabbricati parzialmente costruiti od in parziale ristrutturazione

1. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, le stesse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Viene individuata come oggetto di imposizione la quota di area fabbricabile del lotto, determinata dal rapporto tra la volumetria dell'unità immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato.

Art. 4

Immobili oggetto di procedimento espropriativo

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di procedimento espropriativo è rappresentata dal valore venale dell'area in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando è il possesso dell'immobile e viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio ovvero dalla cessione volontaria dell'immobile nel corso del procedimento espropriativo

3. Nel caso di occupazione acquisitiva od appropriativa di un'area, avvenuta in assenza di idoneo titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

4. La natura di area fabbricabile deve sussistere al momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed al momento della presentazione della denuncia o dichiarazione ICI; su richiesta del contribuente il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento e della normativa vigente.

5. Qualora il valore dell'area fabbricabile, regolarmente dichiarata ai fini ICI, risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione determinata, si applica il meccanismo di riduzione dell'indennità previsto dall'art. 37, comma 7, D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327.

6. Se l'imposta versata negli ultimi 5 anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli oggetto di esproprio, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, si applica il meccanismo maggiorativo di cui **al comma 8, art. 37, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.**

Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 3 Marzo 2008 in vigore dal 1 gennaio 2008

Art. 5

Determinazione del valore dei Fabbricati soggetti ad imposta

1 . Il valore dei fabbricati iscritti in Catasto è determinato unicamente con riferimento alla rendita catastale risultante al primo gennaio di ciascun anno di imposizione. Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini della **determinazione** dell'imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dall'anno di **imposizione** successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali. **Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile come, a titolo esemplificativo, nel caso di:**

- ❑ **Variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio)**
- ❑ **Soppressione catastale di un'unità immobiliare**
- ❑ **Nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare**
- ❑ **Fusione catastale di due o più unità immobiliari**

2. In caso di:

- edificazione di fabbricato su area vergine;
- demolizione e ricostruzione di fabbricato;
- recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. c-d-e della L. 5.8.1978 n. 457 ed art. 13 della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. la base imponibile è costituita da:

a) Valore Venale dell'Area per il periodo dalla data di inizio lavori fino alla ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui è comunque utilizzato il fabbricato, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità;

b) Valore del fabbricato di nuova costruzione, anche al rustico, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

Il comma 3 abrogato

4. Per la determinazione del valore imponibile dei fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico ai sensi del **D.Lgs. 22/01/2004, n° 42 e s.m.i.**, secondo il criterio dell'art. 2 comma 5 del D.L. 16/93 convertito con legge n. 75/93, se il fabbricato è di categoria catastale

diversa dalla categoria "A" la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 16; il rapporto proporzionale conseguente è sempre arrotondato all'entità minima di 1 vano, ove risultasse inferiore. Nel caso di fabbricati la cui rendita catastale sia determinata sulla base della consistenza espressa in metri cubi, la medesima viene rapportata ai metri quadrati sulla base di un'altezza media convenzionale di m. 3,70. La rendita così risultante viene moltiplicata per il coefficiente stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o categoria catastale di appartenenza del fabbricato.

Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 3 Marzo 2008 in vigore dal 1 gennaio 2008

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 6 Abitazione principale e sue pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge e deliberate dal Comune si considera abitazione principale l'immobile a uso abitativo nel quale il soggetto persona fisica dimora abitualmente che, normalmente e salvo prova contraria, coincide con la sua residenza anagrafica; tali agevolazioni spettano solo nel caso in cui vi sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'imposta e soggetto residente.

2. Le agevolazioni per abitazione principale sono rappresentate da:

- a) aliquota per abitazione principale, deliberata ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 30/12/1992, n° 504;**
- b) detrazione per abitazione principale deliberata dal Comune di Novara, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. ed art. 58, comma 3, del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;**
- c) ulteriore detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 bis, del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.**

3. Le agevolazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) si applicano altresì a:

- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;**
- b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso;**
- c) unità immobiliare precedentemente adibita a casa coniugale posseduta da soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,**

annullamento o scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della predetta unità, a condizione che questi non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. Le agevolazioni di cui al comma 2, lett. a) e b) si applicano altresì a:

- a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso;**
- b) unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti, in linea retta o collaterale fino al secondo grado con dimora abituale presso l'unità immobiliare in uso adibita ad abitazione principale, con contratto regolarmente registrato; tale concessione può essere altresì attestata con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e s.m.i. allegata alla dichiarazione di variazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.**

5. La detrazione d'imposta di cui al comma 2, lett. b, si applica inoltre nel caso di alloggio regolarmente assegnato dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

6. Le detrazioni si applicano sull'imposta dovuta per l'abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare e sono rapportate al periodo dell'anno (espresso in mesi) durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale (*nonché la dimora abituale del possessore nell'unità medesima*). In caso di più contribuenti residenti nella stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le detrazioni vengono suddivise in parti uguali, indipendentemente dalla quota di proprietà o possesso; **nella fattispecie di cui al comma 3 lett. c le detrazioni d'imposta spettanti sono calcolate in proporzione alla quota di proprietà o possesso.**

7. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

8. Ai fini di cui al comma 5, si intende per pertinenza il fabbricato, iscritto in Catasto e classificato in categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo, destinato ed effettivamente utilizzato, in modo durevole ed esclusivo a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche.

9. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che le detrazioni spettano soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, le agevolazioni di cui al comma 2 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo delle detrazioni che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

10. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le seguenti unità immobiliari secondo la vigente classificazione catastale:

- autorimesse o posti auto classificati in categoria catastale C6;
- unità immobiliari adibite a cantina o soffitta, ricomprese nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell'abitazione principale, classificate in categoria catastale C2;
- unità immobiliari, ricomprese nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell'abitazione principale, classificate in categoria catastale C7.

Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 3 Marzo 2008 in vigore dal 1 gennaio 2008

Art. 7

Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili ed inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; la rendita di riferimento per la liquidazione è quella risultante negli atti catastali al momento della presentazione della variazione di cui al successivo comma 4.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

3. Il fabbricato può ritenersi inagibile od inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
- b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

f) edifici che hanno perduto i requisiti igienico – sanitari previsti dalla vigente normativa

4. Nei casi di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente presupposto per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 è la situazione dello stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile al 1 gennaio dell'anno d'imposta, che risulti annotata negli atti catastali a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione catastale.

5. Il Servizio Tributi ed Estimi Catastali si riserva di sottoporre agli uffici tecnici competenti la verifica di veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

6. L'inizio e la cessazione della condizione di inabitabilità o inagibilità dovrà essere dichiarata dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione ICI sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegato, in alternativa:

- a) Accertamento dello stato dell'immobile da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario
- b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15. contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, eventualmente corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile.

Art. 8 **Agevolazioni per terreni agricoli**

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 9, comma 1, raccordata con il disposto dell'art. 2, comma 1 lett. b, del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli che possiedono e conducono direttamente i terreni agricoli oggetti d'imposizione ed esplicano la loro attività a titolo principale e con incidenza sul reddito a fini IRPEF non inferiore a due terzi.

Art. 9 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

2. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata ai fabbricati, con esclusione di terreni agricoli ed aree fabbricabili, che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà' o di diritto reale di godimento od in qualità' di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
- b) posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917 e s.m.i. (Enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222 (attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana);

2 bis. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. ed in deroga a comma 2 del presente articolo è accordata ai possessori di fabbricati concessi in comodato gratuito al Comune di Novara.

3. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità.

Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 20 Marzo 2003 in vigore dal 1 gennaio 2003

TITOLO III
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E DI VERSAMENTO; ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO E RIMBORSO

Art. 10
Denunce e Dichiarazioni

1. 1 . L'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n° 504/1992 e s.m.i. è soppresso ad eccezione delle seguenti fattispecie:

- a) atti i cui elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell'ICI, non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997 (Modello Unico Informatico)**
- b) atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997**
- c) agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari, che il contribuente intenda far valere**

Commi 2, 3, 4 e 5 – abrogati

6. Nei casi di permanenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione o la denuncia di variazione il termine è fissato entro il 31 gennaio dell'anno successivo dall'inizio o cessazione del possesso dell'immobile o dall'intervenire di modificazioni di dati ed elementi precedentemente dichiarati che comportino un diverso debito d'imposta o del soggetto obbligato al pagamento; l'adempimento può comunque essere soddisfatto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile ovvero sono intervenute le variazioni sopra descritte.

7. In deroga al disposto dell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., il modello di dichiarazione da utilizzare per gli adempimenti descritti nel presente articolo corrisponde all'ultimo modello approvato con Decreto Ministeriale, vigente al momento della presentazione della dichiarazione ai sensi del comma 6, con la corretta indicazione dell'anno di riferimento dell'imposizione; la compilazione della dichiarazione viene effettuata, in via analogica, sulla base delle istruzioni generali approvate annualmente con Decreto Ministeriale.

8. La presentazione della dichiarazione effettuata, entro i termini previsti dal comma 6 del presente articolo, utilizzando modelli diversi da quello previsto dal comma 7, non è sanzionabile; il Servizio può richiedere la regolarizzazione della dichiarazione inviando il corretto modello e determinando il nuovo termine per la sua presentazione, decorso il quale l'inadempimento è sanzionabile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 3 Marzo 2008 in vigore dal 1 gennaio 2008

Art. 11 Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel corso dei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. In particolare l'imposta si computa in capo al possessore:

- Per almeno 16 giorni nei mesi di 31 giorni;
- Per almeno 15 o 16 giorni nei mesi, rispettivamente, di 28 e 30 giorni, ovvero a carico dell'acquirente

2. In caso di decesso del proprietario (o titolare di altro diritto reale) soggetti passivi per il versamento dell'imposta e obbligati alla presentazione di dichiarazione di variazione sono gli eredi, con vincolo di solidarietà passiva, fatta eccezione nel caso di rinuncia all'eredità come disciplinata dall'art. 519 e segg. codice civile.

3. Si considerano regolarmente eseguiti:

- i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
- i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

4. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante accredito sul conto corrente postale intestato a Comune di Novara – Servizio Tesoreria, mediante il Modello di pagamento "F24" ovvero attraverso eventuali altre modalità di versamento che saranno attivate.

5. Gli Uffici Comunali provvedono all'invio, ai fini di agevolare il pagamento, ai singoli contribuenti di modelli prestampati per i versamenti.

Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 3 Marzo 2008 in vigore dal 1 gennaio 2008

Art. 12 Potere d'accertamento, irrogazione sanzioni e riscossione coattiva

1. L'Ufficio può procedere all'emissione di singolo provvedimento di accertamento, contestazione e sanzione congiunta di violazioni di carattere sostanziale degli obblighi tributari relative a più periodi d'imposta; tale provvedimento deve indicare, distintamente per ciascun anno, la pretesa tributaria ripartita per imposta, sanzioni ed interessi.

2. *abrogato.*

3. In caso di omesso o parziale versamento dell'importo oggetto di avviso di accertamento entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione si procede alla riscossione coattiva secondo la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; in tal caso il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione prevista dal comma precedente si applicano a crediti tributari oggetto di avvisi di accertamento notificati a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Comma modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 19 Febbraio 2009 in vigore dal 1 gennaio 2009

Art. 13 Rimborsi

(1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende esclusivamente come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva della Commissione tributaria competente; il termine triennale non si applica in caso di erroneo versamento al Comune di Novara per immobili ubicati in altro comune.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, dal giorno di presentazione dell'istanza di rimborso e per ogni semestre compiuto. Nel caso di accertamento del diritto di rimborso a seguito di pronuncia giurisdizionale il computo degli interessi decorre dalla data del versamento.

3. L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

4. Le somme liquidate del Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da presentare entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti da provvedimenti di liquidazione, accertamento e contestazione relativi ad anni pregressi, nonché a titolo di imposta dovuta per l'anno di presentazione dell'istanza.

5. Non si procede al rimborso per importi, comprensivi di imposta ed interessi, complessivamente uguali od inferiori a Euro 10,50 (Dieci/50).)

Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 20 del 19 Marzo 2007 in vigore dal 1 gennaio 2007

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 14
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed abroga le disposizioni regolamentari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 203-204-205-206-207-209 del 12 Novembre 1998.